

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1) È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione

"A.C.N. SERVICE - Società a responsabilità limitata", di seguito "la Società". La Società opera in regime di "in house providing" ed è inoltre soggetta, ai sensi degli articoli 2497 e ss. del Codice Civile, all'attività di direzione e coordinamento dell'Automobile Club Novara.

Art. 2) La società ha per oggetto l'erogazione di servizi strumentali strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Automobile Club Novara, in tutti i settori di attività rientranti negli scopi sociali dell'Automobile Club Novara e della Federazione ACI di cui fa parte, ovvero associativi, istituzionali e di servizio a soggetti privati e pubblici, nonché nel settore della mobilità in generale, come individuati dallo Statuto dell'ACI, ed in ogni altro ambito di interesse dell'Automobile Club Novara.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società dovrà essere realizzato per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Automobile Club Novara. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita soltanto a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

In particolare la società svolge:

- la fornitura di servizi di supporto all'Automobile Club Novara;
- la prestazione continuativa, periodica od occasionale di servizi da rendere in favore dell'Automobile Club di Italia, dell'Automobile Club Novara, di altri Automobile Club, dei loro associati o di Enti Pubblici o Privati.

A tal fine si servirà di personale proprio o della collaborazione esterna di persone, gruppi ed organizzazioni per lo studio, la programmazione, la promozione e la realizzazione di attività e servizi nel settore commerciale in genere, ed in particolare dell'automobilismo, della circolazione, del traffico, del turismo, della motorizzazione, della commercializzazione, della trasformazione ed ogni forma d'uso in genere dei mezzi di trasporto e veicoli a motore.

Potrà inoltre, ma sempre nel rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali in materia:

- svolgere attività di consulenza per le pratiche automobilistiche ex lege 264/91;
- promuovere l'istruzione automobilistica e svolgere attività di autoscuola autorizzata al rilascio delle abilitazioni alla guida di ogni ordine e grado, gestita in proprio o affidata a terzi;
- fornire assistenza tecnico amministrativa, economica, tri-

butaria, contabile e commerciale, riferita allo svolgimento di pratiche burocratiche e amministrative principalmente connesse all'uso dei mezzi di trasporto stradali, nonché consulenze, documentazione, rilevazione dati, studi e ricerche;

- gestire campagne pubblicitarie, meetings e congressi, - svolgere ogni e qualsiasi attività che abbia attinenza con l'assistenza, l'informazione e la gestione di aziende operanti nel settore turistico. manifestazioni commerciali, turistiche sportive, attività didattiche, tecniche e di educazione stradale, nonché di ogni altro genere connesso alla mobilità ed all'automobilismo, sia per conto proprio, che per conto di terzi;
- svolgere ogni e qualsiasi attività che abbia attinenza con l'assistenza, l'informazione e la gestione di attività turistiche e ricreative e/o comunque volte a promuovere e favorire lo sviluppo del turismo interno ed internazionale;
- assumere la gestione diretta o attraverso terzi di servizi e attività connesse alla mobilità ed alle problematiche dell'automobilismo, quali a titolo esemplificativo la gestione di aree attrezzate per parcheggi di autovetture, autobus, autocarri, di proprietà di Enti Pubblici o di soggetti Privati, gestione delle attività amministrative generate da contravvenzioni emesse dalle autorità competenti della sosta, infomobilità e "mobility management", anche attraverso l'uso e/o la fornitura di tecnologie ed attrezzature utili ad implementare detti servizi e attività;
- gestione di servizi delegati o affidati dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici o Privati, in quanto non vietato da norme di legge;
- esercitare attività editoriali, d'indagine di mercato, di assicurazione e di assistenza automobilistica;
- esercitare attività di noleggio vetture, campers e roulotte, sia direttamente che attraverso altre organizzazioni;
- curare la predisposizione e divulgazione di pubblicazioni attinenti al settore automobilistico in genere ed al settore turistico - commerciale in particolare;
- assumere la gestione diretta o attraverso terzi di impianti di distribuzione carburante e lubrificante e di punti di assistenza anche burocratica per l'automobilista;
- svolgere le attività di agenzia e/o rappresentanza di commercio con o senza deposito, di procacciamento d'affari in genere ed in particolare nel settore immobiliare;
- svolgere l'attività di commercio al minuto ed/o all'ingrosso, in ogni forma, anche multimediale, di:
 - cartografia ed edizioni librerie in genere ed in particolare stradali e/o turistiche;
 - accessori di qualsiasi tipo per veicoli in genere, compresi autoradio, telefoni portatili ed antifurti per auto;
- svolgere l'esercizio dell'attività di agenzia in attività finanziaria ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 25 settembre 1999

n.374 e nei limiti da tale norma consentiti, secondo i contenuti indicati nell'art.2 - comma 1 - del decreto ministeriale del ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001 n.485, limitatamente al servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire (money transfer), quanto sopra munendosi delle autorizzazioni e delle iscrizioni necessarie.

La Società può compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, e finanziarie ivi comprese il leasing finanziario di beni immobili e le prestazioni di garanzie nei confronti di terzi, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società può assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in altre società, imprese, consorzi ed associazioni sia italiane che estere, costituiti o costituendi, aventi oggetti eguali, simili, complementari, accessori, ausiliari o affini ai propri, sia direttamente che indirettamente, sotto qualsiasi forma, e costituire e liquidare i soggetti sopra indicati.

La società può altresì svolgere direttamente, nell'interesse delle società partecipate o delle controllate, nonché del soggetto controllante, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria od a quelle delle partecipate o controllate medesime, anche al fine di provvedere in favore degli stessi all'attività di coordinamento amministrativo e finanziario, compiendo in loro favore ogni opportuna operazione, ivi compresa la concessione di finanziamenti, nonché, più in generale, l'impostazione e la gestione dell'attività finanziaria dei medesimi ed alla fornitura di altri servizi in aree di specifico interesse aziendale.

La società può espletare ogni altra attività finanziaria, immobiliare, commerciale o industriale e di investimento, inclusa la prestazione di garanzie, comunque connessa, affine e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale; quanto alle attività finanziarie, in particolare, resta espressamente esclusa qualsiasi attività nei confronti del pubblico, nonché gli altri divieti e le preclusioni fissate dalla vigente normativa.

La società opera in armonia con gli obiettivi e secondo i piani di sviluppo indicati dall'Automobile Club Novara nel rispetto delle regole di "governance". Essa pertanto può compiere, in via non prevalente ma strumentale ed accessoria, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, che si riferiscano all'anzidetto scopo sociale e siano comunque ad esso connesse, affini e necessarie, potendone facilitare l'estensione e lo sviluppo.

La Società può costituire società o acquisire, anche attraverso aumento di capitale, direttamente o indirettamente,

partecipazioni, anche di minoranza, in altre società o imprese aventi oggetto analogo, complementare o affine o comunque connesso al proprio. L'atto deliberativo dell'operazione deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità di perseguire, anche tramite una propria partecipazione diretta o indiretta, le finalità istituzionali dell'Automobile Club Novara.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Società può, in via non prevalente ma strumentale ed accessoria con esclusione di qualsiasi attività nei confronti del pubblico, compiere qualsiasi operazione finanziaria anche a lungo termine ed effettuare compravendite mobiliari od immobiliari aventi comunque sempre connessione con l'oggetto sociale.

La Società uniforma tutte le proprie attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, perseguendo le finalità istituzionali di carattere pubblico dell'Automobile Club Novara. Essa è sottoposta all'influenza determinante dell'Automobile Club Novara, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative, ed opera quindi in armonia con le indicazioni dell'Automobile Club Novara. Adotta atti e assume comportamenti conformi alla normativa sulle società commerciali e ai fini dell'esercizio del "controllo analogo" da parte dell'Automobile Club Novara espletato nei termini e con le modalità previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale per il regime di "in house providing", opera nel rispetto di quanto previsto a tal fine dal presente Statuto, dalle regole di "governance" e relativi inter informativi, deliberativi e autorizzativi normati dall'Automobile Club Novara, nonché dalla convenzione di servizio in essere con lo stesso Automobile Club Novara.

Art. 3) La società ha sede legale in Novara.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con delibera dell'organo amministrativo che dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea ordinaria dei soci.

Nei modi di legge potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 4) La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 ma potrà essere prorogata ed anche anticipatamente sciolta ai sensi di legge.

CAPITALE E QUOTE

Art. 5) Il capitale sociale è fissato in Euro 10.330 (diecimilatrecentotrenta) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale della Società è interamente detenuto dall'Automobile Club Novara. Non è consentita la partecipazione di capi-

tali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge, purché ciò avvenga in forme che non comportino controllo o poteri di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società.

Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti o di beni in natura, nel rispetto delle norme di legge.

I soci possono eseguire finanziamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, con obbligo di rimborso da parte della società, subordinatamente al rispetto delle disposizioni in materia.

Art. 6) In caso di alienazione della quota o di parte di essa per atto tra vivi compete ai soci il diritto di prelazione sulle stesse. A tal fine, il socio che intende trasferire, in tutto o in parte la propria quota dovrà informare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nome del potenziale acquirente, il prezzo pattuito ed ogni altra modalità dell'accordo, l'organo amministrativo il quale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ne darà sollecita comunicazione agli altri soci.

Ciascun socio potrà rendersi acquirente della quota offerta. In caso di concorso di più soci nell'acquisto, la quota oggetto di cessione sarà attribuita ai concorrenti in proporzione alla quota dagli stessi posseduta, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione nel capitale.

Entro sessanta giorni da quello in cui è fatta la comunicazione, i soci dovranno comunicare all'organo amministrativo, sempre con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se intendono esercitare l'acquisto.

Scaduto tale termine si intenderà che essi vi abbiano rinunciato con conseguente facoltà per il socio offerente di procedere all'alienazione della quota, o parte di essa, a terzi entro i dodici mesi successivi. Le quote rimaste invendute entro il suddetto termine saranno nuovamente soggette a prelazione a norma del presente articolo.

La cessione dovrà essere perfezionata nelle forme previste dalla legge, con contestuale pagamento del prezzo.

Il trasferimento della quota o di parte di essa per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, a favore dei parenti in linea retta o del coniuge non è soggetto alle limitazioni di cui sopra.

Le quote non potranno essere sottoposte a pegno né formare oggetto di costituzioni di usufrutto per atto tra vivi, senza la preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo.

ASSEMBLEA

Art. 7) Le decisioni che la legge od il presente statuto riservano alla competenza dei soci vengono assunte in forma assembleare. L'assemblea dei soci, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al pre-

sente statuto vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 8) L'assemblea dei soci è convocata, nei casi e nei termini di legge, dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, presso la sede sociale od altrove, purché in Italia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita ai soci, agli amministratori ed ai sindaci, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. La lettera deve recare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dell'assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Anche in mancanza di formale convocazione, le assemblee sono valide qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o siano informati della riunione tutti gli amministratori ed i sindaci ed il revisore, se nominati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea, qualunque sia l'argomento da trattare, può svolgersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che : sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; di visionare, ricevere, o trasmettere documenti; a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti insieme il Presidente ed il soggetto verbalizzante, Segretario della riunione o Notaio. Verificatisi tali requisiti, l'organo amministrativo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il soggetto verbalizzante della riunione stessa, Segretario della riunione o Notaio.

Art. 9) Il socio può farsi rappresentare in assemblea secondo quanto previsto dal presente statuto.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale. La rappresentanza non può comunque essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate od ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di

queste.

La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo dal soggetto indicato nella delega.

Art. 10) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di loro assenza o impedimento, da altra persona anche non socia, designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

Una volta constatata dal presidente, la regolare costituzione dell'assemblea non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

L'assemblea nomina un segretario che può anche non essere socio.

Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, questi designa un notaio che redige il verbale dell'assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un segretario.

In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto nei modi di legge.

Art. 11) Il diritto di voto spettante a ciascun socio è determinato in misura proporzionale alla quota di capitale sociale da questi detenuta.

In caso di pegno di quota il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.

Art. 12) Le deliberazioni assembleari sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 13) L'amministrazione della società può essere affidata, secondo le determinazioni dell'assemblea e, nel rispetto della normativa vigente, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, ad un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, oppure ad un amministratore unico, anche non soci.

L'amministratore unico e gli amministratori devono possedere a pena di ineleggibilità, o nel caso vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti di onorabilità, professionalità e gli altri requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Le cause di inconferibilità, ineleggibilità e decadenza, di incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti in materia oltre che da quelle del presente statuto.

Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo, inclusa la revo-

ca o le dimissioni, della maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione decade, senza diritto a indennizzo per gli amministratori decaduti.

Nella scelta degli amministratori viene assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, con modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, con eventuale arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso non risulti un numero intero di componenti; le stesse modalità sono rispettate nel caso di nomina di sostituti nel corso dell'esercizio.

L'organo amministrativo è nominato dall'assemblea, resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio ed è rieleggibile.

Nelle seguenti materie attinenti l'amministrazione della società, come disciplinate nell'articolo presente ed in quelli successivi, è fatto salvo il rinvio alle norme imperative vigenti: attribuzione di deleghe da parte del consiglio di amministrazione, individuazione della carica di vice presidente, corresponsione di gettoni di presenza e premi di risultato, divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 14) Il consiglio elegge fra i suoi membri il presidente se questi non è nominato dall'assemblea.

Il consiglio può nominare anche un vice presidente, la cui unica funzione aggiuntiva rispetto a quella di consigliere consiste nel sostituire il presidente nei casi di sua assenza o di suo impedimento, senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il consiglio di amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale.

Art. 15) Il consiglio di amministrazione deve venire convocato presso la sede sociale od altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del presidente, del Vice presidente o di un amministratore delegato, ed ogni volta che uno dei consiglieri o, se esiste il collegio sindacale, due sindaci effettivi ne facciano richiesta per iscritto.

Le convocazioni del consiglio di amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno cinque giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno quarantotto ore prima della riunione.

Sono tuttavia valide le riunioni del consiglio di amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano pre-

senti tutti i membri del consiglio di amministrazione ed i sindaci effettivi, se nominati.

Art. 16) Le adunanze sono presiedute dal presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente, o, in caso di sua assenza od impedimento di quest'ultimo, dall'amministratore più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni del consiglio si fa constare con processo verbale firmato dal presidente e dal segretario della seduta.

Le riunioni dell'organo amministrativo potranno tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che : sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e alla votazione simultanea; di visionare, ricevere, o trasmettere documenti; a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Verificatisi tali requisiti, l'organo amministrativo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il soggetto verbalizzante della riunione stessa. L'Organo Amministrativo può avvalersi della consulenza di esperti che potranno essere chiamati a partecipare alle riunioni ogni qualvolta il loro apporto sarà ritenuto utile.

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 17) L'amministratore unico ovvero, se nominato, il consiglio sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed hanno facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo tassativo all'assemblea.

L'assemblea, al momento della nomina, può tuttavia limitare i poteri dell'amministratore unico.

All'organo amministrativo spetta la competenza in ordine alla deliberazione della fusione per incorporazione delle società delle quali la società possiede almeno il novanta per cento del capitale, nonché in ordine alla deliberazione della fusione per incorporazione della società nella società che ne

detiene l'intero capitale sociale.

Il consiglio di amministrazione può delegare, in conformità e nei limiti di quanto previsto per le società per azioni dall'art. 2381 C.C., tutti o parte dei propri poteri ad uno soltanto dei suoi membri, con la qualifica di amministratore delegato, determinando i limiti della delega.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 18) La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione, nonché all'amministratore delegato se nominato, nei limiti dei poteri loro attribuiti e comunque disgiuntamente.

EMOLUMENTI

Art. 19) Ai membri dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, nonché un compenso determinato dall'Assemblea nei limiti di legge. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato ai componenti degli organi sociali, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere agli stessi trattamenti di fine mandato. La misura di detti compensi può essere fissa ovvero variabile con parametri da determinare all'atto della deliberazione del compenso.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Art. 20) L'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente in materia, nomina alternativamente:

- un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia al quale vengono attribuiti, oltre ai compiti di cui al primo comma dell'art. 2403 c.c., anche il controllo legale dei conti;
- un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti e/o un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia per il controllo legale dei conti.

L'assemblea elegge il presidente del collegio sindacale e determina il compenso spettante ai sindaci effettivi ed al revisore, se nominato.

I sindaci ed il revisore, se nominato, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

BILANCIO ED UTILI

Art. 21) L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvederà alla formazione del bilancio sociale a norma del Codice Civile e comunque entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 22) Gli utili netti, dedotta una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci in proporzione delle rispettive quote,

salvo diversa decisione dell'assemblea.

RECESSO

Art. 23) Al socio spetta il diritto di recesso in tutti i casi stabiliti dalla legge.

Per l'esercizio del diritto di recesso il socio deve trasmettere alla società una istanza recante: le sue generalità, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento, il presupposto che ha legittimato l'esercizio del diritto e la quota di partecipazione per la quale esso viene esercitato. La comunicazione deve essere spedita all'organo amministrativo e, se nominato, per conoscenza al collegio sindacale, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza:

- entro tre giorni dalla chiusura dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano l'esercizio del diritto di recesso, se i soci hanno partecipato alla riunione;
- entro i quindici giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, se i soci che intendono recedere non siano intervenuti all'assemblea;
- entro quindici giorni dall'avvenuta notizia del verificarsi delle ipotesi che legittimano il recesso ai sensi dell'art. 2497 quater c.c. o di altre norme di legge.

Dal momento dell'esercizio del diritto di recesso e sino al termine del relativo procedimento le quote di partecipazione per le quali tale diritto è esercitato non possono essere trasferite per atto tra vivi.

Il recesso non può comunque essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro centottanta giorni, l'assemblea revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

L'organo amministrativo, nei novanta giorni successivi al ricevimento della richiesta da parte del socio, deve determinare ai sensi dell'art. 2473, 3° comma, c.c. - sentito il parere del collegio sindacale e dell'eventuale diverso soggetto incaricato della revisione contabile, se nominati - il valore della quota di partecipazione per la quale è stata manifestata la volontà di esercitare il diritto di recesso, nonché redigere apposita relazione che espliciti i criteri di valutazione adottati da inviare al socio e depositare presso la sede sociale. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della relazione e di ottenerne copia a proprie spese. Decorso quindici giorni dal deposito presso la sede sociale, senza che alcun socio abbia proposto contestazione per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato.

In caso di mancata determinazione da parte degli amministratori del valore di liquidazione nel termine di cui sopra, ovvero in ipotesi di contestazione, entro il medesimo termine, del valore di liquidazione delle quote determinato dall'organo amministrativo da parte del socio che ha esercitato il diritto di recesso, detto valore viene determinato, entro i no-

vanta giorni successivi al termine di cui sopra, tramite relazione giurata di esperto designato dal tribunale competente in relazione alla sede sociale, che provvede anche sulle spese; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 c.c.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 24) La liquidazione della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

- nomina uno o più liquidatori;
- fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;
- delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
- fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

CLAUSOLA ARBITRALE

Art. 25) Qualsiasi controversia insorgesse tra i soci, sia fra di essi, sia tra alcuno di essi e la società, circa l'interpretazione ed esecuzione del presente atto e che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, verrà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, nominato dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio, su istanza della società o della parte più diligente; l'arbitro giudicherà ex bono et aequo e senza formalità di procedura, disponendo anche in ordine alle spese dell'arbitrato.

Le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

RINVIO

Art. 26) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle leggi in materia.

FIRMATO IN ORIGINALE: VITTORIO COCITO - FABIO AUTERI NOTAIO.